Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

VISTA la legge 20 febbraio 1958, n. 93, recante "*Assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive*" e, in particolare, l'articolo 8, concernente la riliquidazione annuale delle rendite in favore dei medici colpiti da malattie causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, in relazione alle variazioni intervenute su base nazionale nelle retribuzioni iniziali, comprensive della indennità integrativa speciale, dei medici radiologi ospedalieri, come sostituito dall'articolo 5 della legge 10 maggio 1982, n. 251, recante "*Norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali*";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, recante "*Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali*";

VISTA la legge 28 febbraio 1986, n. 41, recante "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*" e, in particolare, l'articolo 20 che, al comma 4, nel confermare la rivalutazione annuale della retribuzione convenzionale, dispone che la stessa possa aver luogo solo in presenza di una variazione non inferiore al 10 per cento rispetto alla retribuzione precedentemente stabilita;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modifiche ed integrazioni, recante "*Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti*";

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, recante *"Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza e assistenza";*

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997, n. 367, recante *"Regolamento concernente norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro";*

VISTO il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, recante *"Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144"* e, in particolare, l'articolo 11, comma 1, rubricato *"Rivalutazione delle rendite",* come modificato dall'articolo 2, comma 114, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 286, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, secondo cui "*con effetto dall'anno 2000 e a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno la retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite corrisposte dall'INAIL ai mutilati e agli invalidi del lavoro relativamente a tutte le gestioni di appartenenza dei medesimi, è rivalutata annualmente, su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa conferenza di servizi con il Ministero dell'economia e delle finanze e, nei casi previsti dalla legge, con il Ministero della salute, sulla base della variazione effettiva dei prezzi*

al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta rispetto all'anno precedente. Gli incrementi annuali, come sopra determinati, verranno riassorbiti nell'anno in cui scatterà la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento fissata all'articolo 20, commi 3 e 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, rispetto alla retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo articolo 20";

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)*" e in particolare, l'articolo 1, comma 287, che dispone "*con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri ad esse connessi, la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all'anno precedente il mese di decorrenza dell'adeguamento, all'analogo valore medio relativo all'anno precedente non può risultare inferiore a zero*";

VISTO il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante "*Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni*", convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;

VISTO il decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante "*Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale",* convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 87 e, in particolare, l'articolo 1, rubricato "*Riforma dell'ordinamento degli enti previdenziali pubblici";*

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 31 ottobre 2023, n. 132, concernente la rivalutazione, con decorrenza 1° luglio 2023, delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale in favore dei medici colpiti da malattie causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2024, con il quale il Prof. Fabrizio D'Ascenzo è stato nominato Presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 marzo 2024, con il quale è stato nominato il Consiglio di amministrazione del suddetto Istituto;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 5 luglio 2024, n. 113, concernente la rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale per medici esposti a radiazioni ionizzanti, con decorrenza 1° luglio 2024;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 24 aprile 2025, n. 58, concernente la rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale per medici esposti a radiazioni ionizzanti, con decorrenza 1° luglio 2025;

VISTA la nota tecnica della Consulenza statistico attuariale dell'INAIL del 4 marzo 2026, sulla *"Rivalutazione dal 1° luglio 2026 delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale per i medici esposti a radiazioni ionizzanti"*, allegata alla sotto riportata relazione del Direttore generale dell'INAIL e del Direttore centrale rapporto assicurativo del 27 marzo 2026;

VISTA la relazione del Direttore generale dell'INAIL e del Direttore centrale rapporto assicurativo del 27 marzo 2026, avente ad oggetto *"Determinazione della retribuzione convenzionale e rivalutazione delle prestazioni economiche dei medici esposti a radiazioni ionizzanti, con decorrenza 1° luglio 2026"*, secondo la quale "*A seguito del rinnovo contrattuale, la Consulenza ha proceduto a verificare, in via preliminare, l'eventuale ricorrenza dei presupposti per l'applicazione dell'articolo 20, commi 4 e 5, della legge n. 41/1986, attraverso il calcolo delle variazioni percentuali delle retribuzioni contrattuali intervenute nel triennio 2022-2024 rispetto alla retribuzione contrattuale dell'anno 2018 (euro 57.951,88), presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del citato articolo 20. Dal calcolo effettuato dalla Consulenza, le variazioni sono risultate tutte inferiori al 10%, soglia minima prevista dall'articolo 20, comma 3, della legge n. 41/1986. Di conseguenza, la retribuzione convenzionale di riferimento per la liquidazione delle rendite è stata effettuata ai sensi dell'articolo 11 del d.lgs. n. 38/2000 e la nuova misura, con decorrenza dal 1° luglio 2026, è risultata pari ad euro 67.802,97, importo ottenuto moltiplicando la somma di euro 66.866,832 e il coefficiente di rivalutazione dell'1,014 (1,4%)"*;

VISTA la deliberazione n. 43 adottata dal Consiglio di amministrazione dell'INAIL in data 9 aprile 2026, avente ad oggetto "*Determinazione della retribuzione convenzionale e rivalutazione delle prestazioni economiche dei medici esposti a radiazioni ionizzanti, con decorrenza 1° luglio 2026*";

VISTO il parere del Ministero dell'economia e delle finanze RGS-IGESPES, espresso con nota prot. n. 90987 del 21 aprile 2026, con il quale, per quanto di competenza, esaminata anche la nota tecnica predisposta dall'Istituto, è stato comunicato, in relazione alla citata deliberazione n. 43 del 9 aprile 2026 del Consiglio di amministrazione dell'INAIL, di non avere osservazioni da formulare sull'ulteriore corso dei successivi adempimenti;

VISTO il verbale della Conferenza di servizi, ai sensi del citato articolo 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, tenutasi in data 23 aprile 2026, nella quale è stato reso il parere di competenza del Ministero della salute sulla citata delibera del Consiglio di amministrazione dell'INAIL n. 43 del 9 aprile 2026 e, contestualmente, è stato acquisito l'assenso del Ministero dell'economia e delle finanze e dello stesso Ministero della salute per l'adozione del presente provvedimento

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

DECRETA

Articolo 1

(Determinazione della retribuzione convenzionale e rivalutazione delle prestazioni economiche dei medici esposti a radiazioni ionizzanti)

1. La retribuzione convenzionale da assumersi per la liquidazione delle prestazioni economiche erogate dall'INAIL a favore dei medici esposti a radiazioni ionizzanti, con decorrenza 1° luglio 2026, è stabilita nella misura di euro 67.802,97 e le medesime prestazioni economiche in corso di godimento sono riliquidate applicando il coefficiente di rivalutazione dell'1,014.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali *www.lavoro.gov.it* nella sezione "*Pubblicità legale*".

Roma, 11 maggio 2026

Marina Elvira Calderone
(firmato)